

Art. 1.

#### Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione erogata dal Fondo non e' soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

2. L'importo della prestazione di cui al comma 1 e' parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed e' annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.

3. Per gli **eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008** l'importo della prestazione di cui al comma 1 e' determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

<b>Tipologia</b>	<b>N. superstiti</b>	<b>Importo per nucleo superstiti (euro)</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>1.500</b>
<b>B</b>	<b>2</b>	<b>1.900</b>
<b>C</b>	<b>3</b>	<b>2.200</b>
<b>D</b>	<b>Piu' di 3</b>	<b>2.500</b>